

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del Consigliere Valeria Mistretta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26355 del registro di segreteria, proposto dal sig. OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avvocato Elena PETTINAU (C.F. PTTLNE65D70B354Y pec elena.avvpettinau@legalmail.it) presso il cui studio, sito in Cagliari, piazza Gramsci n.18, è elettivamente domiciliato, contro l' I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Gestione pubblica - in persona del suo rappresentate legale.

Uditi, nella pubblica udienza del 21 aprile 2026, l'Avvocato Elena PETTINAU, nell'interesse del ricorrente, e l'Avvocato Marina OLLA per l'INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

con atto depositato in data 21 maggio 2025, il signor OMISSIS ha presentato ricorso per il riconoscimento del proprio diritto ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con l'attribuzione del coefficiente di rendimento del 2,44%, così come individuato dalle Sezioni Riunite con le sentenze n. 1 Q/M/ 2021 e n. 12 Q/M/ Pres/Sez 2021, con decorrenza dalla data di promulgazione della Legge n.

234/2021, oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

Con istanza del 15/4/2025 il ricorrente ha inoltrato all'INPS formale istanza di ricalcolo del trattamento pensionistico invocando la corretta applicazione del dettato normativo di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 senza ricevere risposta.

L'INPS si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Marina OLLA e Alessandro DOA con memoria difensiva depositata in Segreteria in data 8 gennaio 2026, con la quale ha rappresentato che l'Ufficio ha riliquidato, con provvedimento del 15.12.2025, la pensione in questione e che il pagamento sarebbe avvenuto a decorrere dal rateo di marzo 2026, unitamente alla corresponsione degli arretrati. Ha, quindi, chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con spese compensate.

Il 12 gennaio 2026 l'Avvocato PETTINAU ha depositato una breve memoria nella quale, vista la memoria dell'INPS, ha chiesto un rinvio al fine di verificare l'effettivo pagamento.

All'udienza del 20 gennaio 2026 l'Avvocato PETTINAU ha confermato la richiesta e la causa è stata rinviata al 21 aprile 2026.

Il 7 aprile 2026 l'Avvocato PETTINAU ha depositato una nota per rappresentare che l'INPS ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con la rata di marzo 2026, e ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere con il favore delle spese al procuratore antistatario.

All'udienza del 21 aprile 2026, l'Avvocato PETTINAU ha insistito sulla dichiarazione di cessata materia del contendere, con condanna dell'INPS alle spese.

L'Avvocato OLLA ha chiesto che sia dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.

Considerato che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite, questo giudice non può che prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti, essendo stata soddisfatta la pretesa azionata.

Alla luce del principio della soccombenza virtuale (con cui la Suprema Corte di Cassazione ha, a più riprese, affermato che tale è la fondatezza dell'iniziale prospettazione della parte, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere), si deve, comunque, condannare l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Infatti, è documentato in atti come l'Istituto previdenziale abbia atteso il deposito del ricorso per provvedere al pagamento di quanto dovuto al sig. OMISSIS.

In base al principio della soccombenza virtuale, le spese di lite si liquidano, quindi, in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento, in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, delle spese di assistenza legale, che si liquidano in

euro cinquecento.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 21 aprile 2026.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente V. Mistretta)

Depositata in segreteria il 21/04/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus